

Risposte ai quesiti relativi alla “Procedura Aperta per l’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI”

Sono pervenuti, da parte dei concorrenti, alcuni quesiti la cui risposta, nel rispetto della par condicio, viene di seguito riportata, a disposizione di tutti i concorrenti.

Quesito n. 1.

Si chiede di conoscere se al concessionario spetteranno le spese delle procedure cautelative ed esecutive delle posizioni risultate pagate dai contribuenti come per le spese di notifica.

Nell’art. 8 (liquidazione del corrispettivo) sembrerebbe che al concessionario spettino solo le spese delle procedure cautelative ed esecutive, delle posizioni risultate infruttuose e discaricate dall’Ente.

Risposta

Per quanto concerne le spese relative alle procedure cautelative ed esecutive, all’art. 6 c. 2 si dice “Al Concessionario sono riconosciuti, da parte dell’Ente, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21/11/2000 e s.m.i..

Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore, nella misura stabilita dal D.M. 21/11/2000 e ss.mm.ii. e dalle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.”

Inoltre secondo quanto previsto dall’art. 8 c. 1 “L’Ente si impegna a liquidare l’aggio spettante al concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente (di cui all’art. 6), entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura

Le fatture dovranno contenere l’indicazione dell’aggio, del rimborso spese postali/di notifica (anticipate dal Concessionarie) e delle spese relative a procedure cautelari/esecutive per tipologia di entrata in caso di sgravio o accertata inesigibilità o di pagamento di quanto dovuto dall’interessato.”

Pertanto, qualora il contribuente provveda a effettuare il pagamento di quanto dovuto (comprendente eventualmente anche le spese cautelative ed esecutive), l’Ente provvederà a rimborsare al concessionario, oltre che le spese postali/di notifica, le spese cautelative ed esecutive se e in quanto dovute purché dettagliate nel rendiconto allegato alla fattura corrispondente.

Quesito n. 2.

La giurisprudenza e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno ribadito, a più riprese, che la Stazione Appaltante gode di ampio potere discrezionale nella scelta dei requisiti di capacità tecnica ed economica. Ferma restando tale considerazione, la stessa giurisprudenza e l’Autorità, quest’ultima attraverso diversi pareri di precontenzioso, non ultimo il n. 125 del 06/06/2014, hanno però stabilito che la Stazione Appaltante deve comunque prevedere requisiti non sproporzionati rispetto alla procedura di gara. Il principio di discrezionalità della stazione appaltante nel decidere i requisiti di matrice tecnica ed economica, perciò, deve necessariamente essere soppesato con quello di proporzionalità dei requisiti stessi.

Alla lettera “B” del Disciplinare di gara (Soggetti ammessi a partecipare), tra i requisiti di capacità tecnico-organizzativa viene richiesto di “aver effettuato, con esito positivo, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto della presente gara, almeno presso 5 comuni, di cui almeno due di classe II o I di

cui all'art. 2 del D. Lgs. 507/1993".

Ciò premesso, il sopracitato requisito risulta sproporzionato rispetto alla procedura di gara, e quindi illegittimo: una previsione come quella effettuata dalla Stazione Appaltante determina l'effetto di restringere la concorrenza.

Tale sproporzione deriva dalla considerazione che il comune maggiore tra quelli considerati nella procedura di gara, vale a dire quello di Carpi, conta meno di 71.000 abitanti, e rientra quindi nella classe III (oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti) e non nella II, o addirittura nella I.

Si richiede cortesemente alla Stazione Appaltante, alla luce di quanto sopra esposto, di rettificare il requisito in discussione.

Risposta

Il requisito tecnico indicato all'art. 4 di seguito riportato "aver effettuato, con esito positivo, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, almeno presso cinque comuni di cui almeno due di classe II o I di cui all'art. 2 del D.Lgs. 507/1993" riflette l'esigenza di assicurarsi l'affidabilità della ditta affidataria, non garantita dalla mera iscrizione all'Albo, nonché il possesso di caratteristiche organizzative adeguate al fine di garantire il servizio in concessione, oltre che per l'Unione delle Terre d'Argine, anche per i quattro Comuni interessati che hanno bandito la gara relativa a questo affidamento congiuntamente e che hanno una popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti, la cui attività di riscossione coattiva viene gestita unitariamente da un Servizio Tributi unificato.

Pertanto si ritiene che il suddetto requisito non sia sproporzionato e sia ragionevole anche in funzione dell'evidente specificità del servizio oggetto della concessione.

Quesito n. 3.

Tra i requisiti di capacità tecnico-organizzativa previsti alla lettera "B" del Disciplinare di gara (Soggetti ammessi a partecipare) viene richiesto di "aver effettuato, con esito positivo, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto della presente gara, almeno presso 5 comuni, di cui almeno due di classe II o I di cui all'art. 2 del D. Lgs. 507/1993".

Si richiede se possa considerarsi soddisfatto il requisito di cui sopra nell'ipotesi in cui si siano svolti servizi analoghi a quello oggetto di gara non solo presso Comuni ma anche in favore di Province, fermo restando il rispetto del requisito dimensionale (e che siano stati perciò gestiti almeno 2 Comuni oppure Province con un bacino superiore ai 100.000 abitanti o almeno 1 con oltre 500.000 abitanti).

Risposta

Il requisito tecnico indicato all'art. 4 del Capitolato di seguito riportato "aver effettuato, con esito positivo, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, almeno presso cinque comuni di cui almeno due di classe II o I di cui all'art. 2 del D. Lgs. 507/1993" indica come tipologia di Ente il "Comune" e non la "Provincia".

Non si ritiene soddisfatto il requisito di cui sopra nelle ipotesi in cui siano svolti servizi analoghi a quello oggetto di gara in favore di Province, tenuto conto anche delle diverse caratteristiche relative alle Entrate comunali rispetto a quelle provinciali.

Quesito n. 4.

All'art. 6 punto 3 del Capitolato d'Oneri è indicato che all'affidatario del servizio verranno rimborsate le spese postali nella misura di € 5,88 per ogni raccomandata.

Si richiede se tale previsione di rimborso sia da ritenersi valida anche per le spese postali inerenti la notifica degli atti relativi alle procedure esecutive e, in caso di risposta affermativa, di precisare il valore unitario del rimborso applicabile.

Risposta

Come indicato all'art. 6 c. 3 del Capitolato d'oneri le spese postali sono rimborsate nella misura di euro 5,88 per ogni raccomandata e quindi anche per la notifica degli atti relativi alle procedure esecutive.

Il rimborso per ogni notifica fatta con raccomandata ammonta a 5,88 euro.

Quesito n. 5.

Relativamente all'art. 6 punto 3 del Capitolato d'Oneri, si chiede di specificare il numero degli utenti/contribuenti che compongono il valore dei crediti da porre in riscossione indicati alle tabelle riportate a pagina 5 del Capitolato d'Oneri.

Risposta

Con riferimento al numero delle posizioni che compongono il valore dei crediti da porre in riscossione indicati nella tabella a pagina 5, di seguito si riporta il dato distinto per Ente. Si precisa che si tratta di dati puramente indicativi:

	1° Triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Comune di Carpi	9.620	830	830
Comune di Soliera	1.820	125	125
Comune di Campogalliano	1.532	762	762
Comune di Novi	1.790	80	80
Unione Terre d'Argine	8.750	2.675	2.675

Quesito n. 6.

Con riferimento all'art. 6 comma 3 del Capitolato (ovvero: "E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del concessionario non previsto nel presente capitolato, ad esclusione delle spese postali (anticipate dal Concessionario) che verranno rimborsate allo stesso nella misura di euro 5,88 per ogni raccomandata.") e all'art. 8 comma 1 del medesimo Capitolato (ovvero: "L'Ente si impegna a liquidare l'aggio spettante al concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente (di cui all'art. 6), entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità bimestrale. Le fatture dovranno contenere l'indicazione dell'aggio, del rimborso spese postali/di notifica (anticipate dal Concessionarie) e delle spese relative a procedure cautelari/esecutive per tipologia di entrata in caso di sgravio o accertata inesigibilità o di pagamento di quanto dovuto dall'interessato."), si richiede se, relativamente alle spese per la comunicazione/notificazione di tutti gli atti della procedura di riscossione coattiva, sia da interpretare nel senso che al concessionario spetta:

- 1. il rimborso integrale delle spese di comunicazione raccomandata e di notifica degli atti giudiziari, anticipate dal concessionario e incassate dai contribuenti;*
- 2. il rimborso integrale delle spese di comunicazione raccomandata e di notifica degli atti giudiziari, anticipate dal concessionario in caso di sgravio o accertata inesigibilità.*

Risposta

Si conferma che le spese postali sono anticipate dal Concessionarie e che sono rimborsate dall'Ente le spese postali quantificate in euro 5,88 per ogni raccomandata:

- 1) in caso di sgravio o di accertata inesigibilità (rendicontata all'Ente)
- 2) in caso di pagamento del dovuto da parte del debitore (risultante dalla rendicontazione allegata alla fattura).